



**BANDO (CRITERI E MODALITA')
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE
“BUONO-TRASPORTO”**

ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2013-2014

**Articolo 1
Spese contribuibili**

1. Il contributo può essere concesso agli studenti, per la copertura, totale o parziale, delle spese sostenute per:
 - a) servizi di trasporto, urbano ed extraurbano, finalizzato al raggiungimento della sede scolastica, anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;
 - b) servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 05/02/1992.

**Articolo 2
Istituzioni scolastiche o formative frequentate**

1. Il contributo può essere concesso, se lo studente, al fine dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, è iscritto e frequenta effettivamente uno dei seguenti tipi di istituzioni:
 - a) scolastiche statali: secondarie di I e di II grado;
 - b) scolastiche paritarie (private e degli enti locali): secondarie di I e di II grado;
 - c) scolastiche non paritarie incluse nell'Albo regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. n. 263 del 29/11/2007): secondarie di I e di II grado;
 - d) formative accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005.

**Articolo 3
Richiedenti**

1. Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia.
2. In particolare, può essere richiesto:
 - a) o da uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
 - b) o dal tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
 - c) o direttamente dallo studente iscritto (se maggiorenne).

3. Se il richiedente ha cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

Articolo 4 Limiti di reddito

1. Il contributo può essere concesso, solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore od uguale ad € 12.405,09.
2. Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE (D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 - D.P.C.M. n. 221 del 07/05/1999 - D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 - successive modifiche).
3. L'ISEE è quello relativo ai redditi dell'anno 2013 dichiarati nell'anno 2014, ed è calcolato ai sensi della normativa di cui al comma 2.

Articolo 5 Importo del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa dichiarata dal richiedente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Articolo 6 Non cumulabilità con altri contributi

1. Per lo stesso tipo di spesa, il contributo non è cumulabile con altri contributi.

Articolo 7 Domanda

1. Il richiedente, dal 20/05/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 20/06/2014 deve:
 - a) compilare ed inviare la domanda esclusivamente mediante la procedura web "Buono-Trasporto Web", a cui si accede entrando nella pagina internet:
<http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb>, e seguendo le istruzioni ivi esposte;
 - b) recarsi presso l'Istituzione scolastica-formativa ed esibire i seguenti documenti:
 - un proprio documento di identità/riconoscimento;
 - se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido ed efficace;
 - domanda firmata con il codice identificativo;oppure
inviare, all'istituzione scolastica-formativa, copia dei suindicati documenti, con una delle seguenti modalità:
 1. fax;
 2. raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante);
 3. all'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC):
 - a) o tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);

- b) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di scansione;
 - c) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - d) o tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei Servizi.
2. L'istituzione scolastica-formativa, a partire dal 20/05/2014 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/06/2014, deve:
- a) confermare alcuni dati dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che saranno fornite dalla Regione del Veneto;
 - b) inviare la domanda, esclusivamente via web, alla Regione del Veneto.
3. Nel Modulo di domanda il richiedente dichiara tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano l'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 8

Cause di esclusione dal contributo

1. Sono cause di esclusione dal contributo:
- a) la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
 - b) l'essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile; lo studente iscritto (se maggiorenne);
 - c) la carenza della dichiarazione del cognome e nome del richiedente;
 - d) la carenza della dichiarazione del cognome e nome dello studente;
 - e) la carenza della dichiarazione dell'istituzione scolastica-formativa frequentata;
 - f) la carenza della dichiarazione dell'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare, attestato entro il 20/06/2014;
 - g) la carenza della dichiarazione delle spese sostenute;
 - h) la frequenza di tipi di istituzione diversi da quelli di cui all'articolo 2;
 - i) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare attestato oltre il 20/06/2014;
 - j) l'ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 12.405,09;
 - k) il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell'articolo 1;
 - l) la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 20/06/2014;
 - m) la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b), da parte del richiedente, all'istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 20/06/2014, dei seguenti documenti:
 - documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
 - in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente;
 - domanda firmata con il codice identificativo;
 - n) la carenza di conferma, da parte dell'istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno solo dei seguenti dati:
 - identità del richiedente;

- iscrizione dello studente all'istituzione scolastica-formativa nell'Anno Scolastico 2013-2014;
 - in caso di iscrizione ad un'istituzione Formativa accreditata: frequenza, nell'Anno Scolastico 2013-2014, di un percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005;
- o) la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell'istituzione scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/06/2014.
2. Le eventuali problematiche operative potranno essere definite dal Direttore della Sezione competente in materia di Istruzione con proprio provvedimento.

Articolo 9

Criteri di priorità

1. Il contributo è concesso in base al seguente ordine di priorità:
- a) a chi ha l'ISEE minore;
 - b) a parità di ISEE: allo studente disabile;
 - c) a compresenza di disabilità: allo studente che risiede più lontano dalla sede dell'istituzione scolastica frequentata;
 - d) a parità di lontananza dalla sede scolastica: in parti uguali.

Articolo 10

Comunicazione ai beneficiari

1. I beneficiari prendono conoscenza dell'assegnazione del proprio contributo, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, prendono conoscenza del rigetto della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
3. I soggetti non ammessi, totalmente o parzialmente, possono proporre, contro il provvedimento di rigetto, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, decorrenti dalla data di presa conoscenza del rigetto, totale o parziale, della propria domanda, mediante accesso al sito internet: <http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonotrasportoweb>, parte "Riservato ai richiedenti", link "Accedi a Risorse assegnate", seguendo le nuove istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**Articolo 11
Comunicazioni**

1. La Regione comunica gli esiti delle procedure e la tipologia dei benefici concessi, nonché i dati sul monitoraggio degli interventi, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**Articolo 12
Pagamento**

1. La Regione paga il contributo assegnato ai beneficiari, solo dopo aver riscosso la somma complessiva ad essa assegnata dal Decreto Interministeriale n. 184 del 21/02/2014.

**Articolo 13
Comunicazioni obbligatorie**

1. In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.
2. In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest'ultimo dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione.
3. Se la comunicazione della variazione avviene dopo la liquidazione, la nuova liquidazione sarà effettuata al termine di tutte quelle regolari.
4. Se la comunicazione della variazione non viene effettuata, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

**Articolo 14
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese**

1. Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo.
2. Se entro tale termine ne è richiesta l'esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della domanda o la decadenza dal contributo.

**Articolo 15
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà**

1. Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l'esibizione della documentazione relativa alla spesa sostenuta.
2. Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata o decade dal contributo ottenuto, a seconda che il provvedimento di assegnazione del contributo non sia o sia stato già emanato.

3. Per l'effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà dell'accesso alla seguente banca dati:
 - a) attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

Articolo 16
Efficacia

1. Il presente bando diventa efficace, solo se lo Stato paga alla Regione del Veneto le risorse assegnate con il Decreto Interministeriale n. 184 del 21/02/2014.